

Oggetto: Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento anno 2019.

VISTA la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera m), che indica che il Regolamento forestale stabilisce le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

VISTO il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R" (cd. Regolamento forestale), modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 2015, ed in particolare l'articolo 46 (Praterie pascolabili) che stabilisce che:

- il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

- al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose ed in funzione dell'andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche;

VISTE le richieste di prorogare di 30 giorni il termine di pascolamento tra 800 e 1.500 metri e oltre i 1.500 metri, in ragione dell'andamento climatico e della disponibilità di risorse foraggere, pervenute da Coldiretti Piemonte, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Piemonte e Associazione Regionale Margari (A.RE.MA) Piemonte;

VALUTATE le richieste, d'intesa con il Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte;

DATO ATTO che l'andamento climatico registrato ha favorito una buona crescita delle specie foraggere tale da permettere di incrementare il periodo di pascolamento senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente e della copertura vegetale;

RITENUTO, quindi, in relazione alla disponibilità di risorse foraggere, che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R, limitatamente all'anno 2019, possano essere prolungati di 15 giorni su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Oltre i 1.500	15 maggio	31 ottobre

VISTA la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

VISTO il d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

visto gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

di stabilire che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R *“Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R”*, limitatamente all'anno 2019, sono prolungati di 15 giorni su tutto il territorio regionale, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Oltre i 1.500	15 maggio	31 ottobre

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

il Responsabile del Settore Foreste
Elena FILA MAURO

Il Funzionario estensore
Elisa Guiot